SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE VALUTAZIONE RISCHI VIBRAZIONI MANO-BRACCIO E CORPO INTERO, RUMORE ATTREZZATURE E LUOGHI DI LAVORO, RUMORE AMBIENTALE ED ESECUZIONE FIT-TEST

GARA N. 58/2019

CIG 8054772022

INDICE

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Premesse ed allegati
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Durata dell'Accordo
- Art. 4 Proroga tecnica
- Art. 5 Rinnovo
- Art. 6 Personale
- Art. 7 Sicurezza e rischi da interferenza
- Art. 8 Responsabile operativo del servizio
- Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

- Art. 10 Modalità operative
- Art. 11 Consegna della documentazione
- Art. 12 Verifiche e controlli sui servizi
- Art. 13 Verifiche ai sensi del sistema di gestione

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

- Art. 14 Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio
- Art. 15 Subappalto
- Art. 16 Inadempimenti e penali
- Art. 17 Risoluzione
- Art. 18 Recesso
- Art. 19 Divieto di cessione del contratto
- Art. 20 Cessione del credito
- Art. 21 Invalidità parziale
- Art. 22 Responsabilità dell'Appaltatore

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 23 Corrispettivo
- Art. 24 Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria
- Art. 25 Cauzione definitiva
- Art. 26 Polizza Assicurativa

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Clausola codice etico
- Art. 28 Documentazione antimafia ed altra documentazione
- Art. 29 Domicilio contrattuale
- Art. 30 Riservatezza
- Art. 31 Trattamento dei dati personali
- Art. 32 Foro competente
- Art. 33 Interpretazione del presente contratto
- Art. 34 Norme di rinvio

Il presente Accordo Quadro (l'"Accordo") è stipulato in data [●]/[●]/2019

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Geofor" o la "Committente")

е

[•], con sede legale in [•], Via [•], cap [•], capitale sociale [•], C.F. [•],, Partita [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], in persona [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], che interviene in qualità di [•]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [•], (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura di affidamento diretto ex art. 36 c.2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di aggiornamento valutazione rischi vibrazioni mano-braccio e corpo intero compreso dosimetrie per singola mansione, rumore attrezzature e luoghi di lavoro compreso dosimetrie per singola mansione, esecuzione fit-test sull'indossabilità dei dispositivi di protezione individuale per l'apparato uditivo e respiratorio, valutazione impatto acustico strutture impiantistiche; in quanto la sua offerta è risultata quella di minore prezzo.

È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- **1.3** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- **1.4** Sono allegati al presente Accordo:
 - Distinta punti di misurazione;
 - Planimetrie punti di campionamento;
 - Nr. 3 modelli schede di rilevazione;
 - Offerta Economica dell'Appaltatore
 - DUVRI
 - Garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto

Articolo 2 (Oggetto)

- 2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di aggiornamento valutazione rischi vibrazioni mano-braccio e corpo intero & rumore attrezzature e luoghi di lavoro
 - Trattandosi di Accordo quadro il servizio di aggiornamento della valutazione rischi vibrazioni mano-braccio e corpo intero & rumore attrezzature e luoghi di lavoro sarà richiesto nelle quantità /nella misura di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

Il suddetto servizio consiste nelle seguenti attività:

- Valutazione rumore ambienti di lavoro
- Valutazione rumore attrezzature, utensili e macchinari
- Valutazione vibrazioni corpo intero

- Valutazione vibrazioni mano-braccio
- Dosimetrie per singola mansione/attività in relazione all'esposizione vibrazioni corpo intero
- Dosimetrie per singola mansione/attività in relazione all'esposizione vibrazioni mano-braccio
- Dosimetrie per singola mansione/attività in relazione all'esposizione rumore
- Valutazione impatto acustico sede di Pontedera e Centri di Raccolta
- Verifica riverbero sonoro residuale call-center presso sede di Pontedera
- Fit-test indossabilità dispositivi di protezione per le vie respiratorie e apparato uditivo

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

- 3.1 L'Accordo ha durata di nr. 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).
 - Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo Stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.
- **3.2** Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:
 - a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
 - b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
 - c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro

del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nell'ipotesi c) il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto sia alla normativa vigente in materia ambientale che in ambito sicurezza luoghi di lavoro e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

- **4.2** L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.
- 4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi).

Articolo 5 (Rinnovo)

- **5.1** Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.
 - Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto/Accordo iniziale.
- 5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo iniziale, tramite PEC.
 - Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l'opzione, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei/delle servizi/forniture opzionali.

Articolo 6 (Personale)

- 6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in esser, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.
 - In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
- 6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il

pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

- **7.1** L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/08) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
- **7.2** Le Parti allegano al presente contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

- **8.1** L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]
 - Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:
- **8.2** In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●]..

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 (Modalità operative)

10.1 Valutazione rischio VIBRAZIONI mano-braccio & corpo intero:

Facendo riferimento alla normativa vigente in ambito sicurezza luoghi di lavoro è richiesto al fornitore di eseguire misurazioni riferite sia a corpo intero che a manobraccio.

Le misure saranno realizzate nelle "normali" condizioni lavorative e con le attrezzature in "normale" regime di funzionamento (prendendo tutte le precauzioni necessarie per non disturbare lo svolgimento del lavoro e le condizioni di sicurezza).

Per quanto riguarda i mezzi, le attrezzature e il personale soggetti a misurazione di cui sopra, fare riferimento alla specifica distinta allegata alla presente.

Dovrà essere determinata:

l'esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (turno medio per addetto nella realtà coincide a sei ore e 20 minuti nella maggior parte dei casi); le informazioni derivanti dall'indagine devono implementare le schede specifiche fornite dalla Committenza. Completano l'attività di misurazione le dosimetrie eseguite su specifiche mansioni.

l'esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; come definito dalla normativa vigente (turno medio per addetto nella realtà coincide a sei ore e 20 minuti nella maggior parte dei casi), le informazioni derivanti dall'indagine devono implementare le schede specifiche fornite dalla Committenza. Completano l'attività di misurazione le dosimetrie eseguite su specifiche mansioni.

Quanto sopra da effettuarsi per singola mansione lavorativa e attività svolta (utilizzo plurimo di veicoli o attrezzature vibranti durante il turno lavorativo).

Il documento di aggiornamento valutazione rischio vibrazioni (mano braccio e corpo intero), deve contenere (elementi minimi):

- data certa di effettuazione della valutazione dell'agente fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione e misurazioni;
- dati identificativi del DdL, RSPP, MC, RLSSA, di Geofor s.p.a.
- strumentazione di misura utilizzata comprensivo di certificati di taratura
- metodologia di valutazione adottata, metodo di analisi strumentale
- relazione esplicativa della campagna di monitoraggio e misurazioni strumentali, contenente:
 - elenco delle sorgenti riconducibili agli agenti fisici e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame, completo di fotografia della macchina, ambiente e della strumentazione in uso – impostazione di specifica scheda descrittiva per singola macchina, attrezzature, ambiente di lavoro, attività, ecc...;
 - quadro di sintesi degli esposti all'agente fisico articolato per fasce di rischio e individuazione nelle planimetrie di sito le aree a rischio;
 - valutazione della presenza di rischi potenziali (ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro estreme per caldo o freddo, ecc....) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei dispositivi o procedure attualmente in uso, eventuale suggerimenti pertinenti);

- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale,
- concrete proposte sulle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro.
- programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare o ridurre il rischio da esposizione dell'agente fisico, con l'indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte per la loro attuazione;
- il documento finale, deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicazioni per la loro implementazione eventuale, indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali già in essere (proposte per eventuali implementazioni), individuazione dei compiti dei singoli preposti.
- il documento finale è fornito alla committenza sia in formato "pdf" comprensivo di firma del tecnico/professionista che lo ha redatto, sia in formato "word" ed "excel" se redatte specifiche tabelle.

La consegna della documentazione è fatta al S.P.P. interno, successivamente il tecnico/professionista potrà essere convocato in una delle riunioni periodiche per esporre i risultati dell'indagine di valutazione.

Nel caso in cui, a seguito della consegna del documento di valutazione di cui sopra, e comunque nel periodo di validità del contratto, si rendesse necessario implementare la valutazione a seguito dell'introduzione e/o messa in servizio di nuove attrezzature, o modifiche su quelle già esistenti, la Committenza mediante il proprio S.P.P. chiederà all'operatore economico le necessarie integrazioni, che a seguito di misurazioni strumentali in campo si concretizzano in specifico "addendum" alla valutazione contenente le schede riepilogative delle macchine – attrezzature – utensili.

10.2 Valutazione rischio RUMORE ambienti di lavoro e attrezzature:

Facendo riferimento alla normativa vigente in ambito sicurezza luoghi di lavoro è richiesto al fornitore di eseguire le misurazioni sia sulle attrezzature che di tipo ambientale.

Le misure saranno realizzate nelle "normali" condizioni lavorative e con le attrezzature in "normale" regime di funzionamento (prendendo tutte le precauzioni necessarie per non disturbare lo svolgimento del lavoro e le condizioni di sicurezza).

- Per quanto riguarda le misurazioni degli automezzi, si richiede l'effettuazione di valutazione rumore sia esterno che all'interno cabina nelle varie fasi di lavoro
- Le valutazioni riguardanti l'esposizione ambientale e delle attrezzature in uso al personale dovranno essere eseguite anche con l'ausilio dei DPI, nei casi in cui si abbiano misurazioni che vadano oltre il limite consentito dalla norma.

Per quanto riguarda i punti, attrezzature e mezzi soggetti a misurazione di cui sopra, fare riferimento alla specifica distinta allegata alla presente.

Ai fini della valutazione dovranno essere considerate:

- la pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
- il livello di esposizione giornaliera al rumore (Lex,8h), valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale specifica.
- Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo (da effettuarsi per singola mansione operativa
- Il livello di esposizione settimanale al rumore (Lex,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque o sei giornate lavorative in funzione della mansione specifica, misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (in taluni casi il turno medio per addetto coincide a sei ore e 20 minuti); le informazioni derivanti dall'indagine devono implementare le schede specifiche fornite dalla Committenza. Completano l'attività di misurazione le dosimetrie eseguite su specifiche mansioni

Quanto sopra da ponderarsi all'utilizzo di adeguato DPI attualmente fornito (esprimere nella valutazione se confermata l'attuale scelta o suggerimento di nuovo dispositivo eventuale).

È altresì richiesto di verificare la pressione sonora all'orecchio degli addetti al callcenter, verificando il riverbero sonoro residuale, considerando che la stanza è dotata di pannelli fonoassorbenti alle pareti, intorno alle scrivanie e nel controsoffitto (informazioni tecniche fornite dalla committenza).

Il documento di aggiornamento valutazione rischio rumore, deve contenere (elementi minimi):

- data certa di effettuazione della valutazione dell'agente fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione e misurazioni;
- dati identificativi del DdL, RSPP, MC, RLSSA, di Geofor s.p.a.
- strumentazione di misura utilizzata comprensivo di certificati di taratura
- metodologia di valutazione adottata, metodo di analisi strumentale
- relazione esplicativa della campagna di monitoraggio e misurazioni strumentali, contenente:
 - elenco delle sorgenti riconducibili agli agenti fisici e loro principali
 caratteristiche correlate al rischio in esame, completo di fotografia della
 macchina, ambiente e della strumentazione in uso impostazione di
 specifica scheda descrittiva per singola macchina, attrezzature, ambiente di
 lavoro, attività;
 - quadro di sintesi degli esposti all'agente fisico articolato per fasce di rischio e individuazione nelle planimetrie di sito le aree a rischio;
 - valutazione della presenza di rischi potenziali (ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro estreme per caldo o freddo, ecc....) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI attualmente in uso, eventuale suggerimento di nuove caratteristiche dei DPI);
 - valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale,
 - concrete proposte sulle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro.

- programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare o ridurre il rischio da esposizione dell'agente fisico, con l'indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte per la loro attuazione:
- il documento finale, deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicazioni per la loro implementazione eventuale, indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali già in essere (proposte per eventuali implementazioni), individuazione dei compiti dei singoli preposti;
- il documento finale è fornito alla committenza sia in formato "pdf" comprensivo di firma del tecnico/professionista che lo ha redatto, sia in formato "word" ed "excel" se redatte specifiche tabelle.

La consegna della documentazione è fatta al S.P.P. interno, successivamente il tecnico/professionista potrà essere convocato in una delle riunioni periodiche per esporre i risultati dell'indagine di valutazione.

Nel caso in cui, a seguito della consegna del documento di valutazione di cui sopra, e comunque nel periodo di validità del contratto, si rendesse necessario implementare la valutazione a seguito dell'introduzione e/o messa in servizio di nuove attrezzature, o modifiche su quelle già esistenti, così come l'uso di nuovi ambienti di lavoro, la Committenza mediante il proprio S.P.P. chiederà all'operatore economico le necessarie integrazioni, che a seguito di misurazioni strumentali in campo si concretizzano in specifico "addendum" alla valutazione contenente le schede riepilogative delle macchine – attrezzature – utensili – ambienti di lavoro.

10.3 Esecuzione FIT-TEST

Valutazione da eseguire in relazione all'indossabilità ed utilizzo di specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dell'apparato uditivo, rilasciando specifico report (uno per ogni lavoratore) ottemperante alle disposizioni di legge in merito alla verifica e formazione/addestramento del personale utilizzatore.

Durante l'attività di misurazione, il tecnico/professionista fornirà le indicazioni e informazioni necessarie al dipendente, affinché sia edotto sulle motivazioni e finalità dell'attività di indagine, facendogli firmare apposito documento comprovante tale

attività, documento il cui contenuto è condiviso con la committenza mediante il R.S.P.P.

Il documento di valutazione finale, deve contenere (elementi minimi):

- data certa di effettuazione della valutazione dell'agente fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione e misurazioni;
- dati identificativi del DdL, RSPP, MC, RLSSA, di Geofor s.p.a.
- strumentazione di misura utilizzata comprensivo di certificati di taratura
- metodologia di valutazione adottata, metodo di analisi strumentale
- relazione esplicativa della campagna di monitoraggio e misurazioni strumentali, contenente:
 - schede per singolo lavoratore che utilizza i dispositivi di protezione oggetto di indagine, comprensiva di descrizione attività svolta, riferimento alle possibili sorgenti riconducibili agli agenti fisici e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame, completo di fotografia del lavoratore che indossa i dispositivi (firma specifica liberatoria);
 - la scheda richiamata al punto precedente comprenderà i dati dei risultati ottenuti;
 - valutazione dell'efficacia dei DPI attualmente in uso;
- il documento finale, deve riportare indizioni in merito alla valutazione di rischi/opportunità relativi all'uso dei dispositivi e suggerimenti eventuali;
- il documento finale è fornito alla committenza sia in formato "pdf" comprensivo di firma del tecnico/professionista che lo ha redatto, sia in formato "word" ed "excel" se redatte specifiche tabelle.

La consegna della documentazione è fatta al S.P.P. interno, successivamente il tecnico/professionista potrà essere convocato in una delle riunioni periodiche per esporre i risultati dell'indagine di valutazione.

Nel caso in cui, a seguito della consegna del documento di valutazione di cui ai punti precedenti, e comunque nel periodo di validità del contratto, si rendesse necessario implementare la valutazione a seguito dell'uso dei dispositivi di protezione in oggetto da parte di nuovi addetti, la Committenza mediante il proprio S.P.P. chiederà all'operatore economico le necessarie integrazioni, che a seguito di misurazioni strumentali in campo si concretizzano in specifico "addendum" alla valutazione contenente le schede riepilogative redatte con le medesime modalità descritte sopra.

10.4 Valutazione IMPATTO ACUSTICO sedi aziendali:

Valutazione da eseguire ai sensi della normativa cogente in materia, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale inscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n°42.

Le valutazioni riguardano i siti aziendali compresi i centri di raccolta dislocati nei vari territori delle amministrazioni Comunali Gestite dalla Committenza; i siti possono essere implementati nella durata del presente contratto.

Il documento di valutazione finale, deve contenere (elementi minimi):

- data certa di effettuazione della valutazione;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione e misurazioni;
- dati identificativi del DdL di Geofor s.p.a.
- strumentazione di misura utilizzata comprensivo di certificati di taratura
- metodologia di valutazione adottata, metodo di analisi strumentale
- relazione esplicativa della campagna di monitoraggio e misurazioni strumentali,
 contenente (elementi minimi e non esaustivi):
 - inquadramento dell'area oggetto di indagine con indicati i recettori;
 - correlazione tra i risultati ottenuti e la zonizzazione acustica in cui ricade il sito della Committenza oggetto di analisi;
 - tabella delle emissioni rilevate nelle fasce orarie diurne e notturne,
 - descrizione delle sorgenti sonore e delle attività svolte nei siti della Committenza completando la relazione con specifiche planimetrie esplicative;
 - valutazione traffico indotto

- conclusioni
- il documento finale è fornito alla committenza sia in formato "pdf" comprensivo di firma del tecnico/professionista che lo ha redatto, sia in formato "word" ed "excel" se redatte specifiche tabelle.

La consegna della documentazione è fatta al S.P.P. interno, successivamente il tecnico/professionista potrà essere convocato in una delle riunioni periodiche per esporre i risultati dell'indagine di valutazione.

Nel caso in cui, a seguito della consegna del documento di valutazione di cui ai punti precedenti, e comunque nel periodo di validità del contratto, si rendesse necessario implementare le valutazioni a seguito della messa in servizio di nuove sedi e/o centri di raccolta, la Committenza mediante il proprio S.P.P. chiederà all'operatore economico le necessarie integrazioni, che a seguito di misurazioni strumentali in campo si concretizzano nel documento di valutazione redatto con le medesime modalità descritte sopra.

10.4 Riepilogo misurazioni:

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle misurazioni strumentali necessarie per la prima valutazione complessiva (numero variabile durante la durata contrattuale):

Tipologia di misurazione	N°
Vibrazioni mano braccio	57
Vibrazioni corpo intero	314
Vibrazioni – Dosimetri per singola mansione/attività	39
Rumore ambienti di lavoro	50
Rumore attrezzature e utensili	63
Rumore veicoli e automezzi	471
Rumore – Dosimetri per singola mansione/attività	52
Fit-test otoprotettori	64
Fit-test protezione vie respiratorie	64
Impatto acustico ambientale	8

I quantitativi sopra riepilogati sono implementabili e modificabili in qualsiasi momento della durata contrattuale in funzione delle modifiche organizzative disposte dalla Committenza.

Tutte le attività da svolgere sono concordate dall'Appaltatore con il S.P.P. interno della Committenza.

Articolo 11 (Consegna della documentazione)

11.1 La consegna della documentazione oggetto del servizio avverrà entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento)

Ai fini dell'applicazione di eventuali penali vale solo ed esclusivamente la suddetta data dell'ordine scritto.

La consegna del materiale deve avvenire sia in forma cartacea che su supporto informatico tale che non risulti bloccata da modifica (cfr. disposizioni di cui all'articolo precedente).

Articolo 12 (Verifiche e controlli sui servizi)

12.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC).

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

13.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in

quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III

VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 14 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

14.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 16 (PENALI) e 17 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 15 (Subappalto)

15.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori	(indicare
		ragione sociale,	P.IVA e
		sede legale)	

- **15.2** Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:
- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

15.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) trasmettere alla Committente:
- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

15.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16 (Inadempimenti e penali)

- **16.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono.
 - Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.
- 16.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le sequenti penali:
 - ritardo irrilevante fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi = nessuna penale (sono ammessi massimo due ritardi irrilevanti per il periodo contrattuale, superato tale limite, ai ritardi similari successivi sarà applicata la penale del 2 % dell'ordine relativo alla fase specifica o scadenza pattuita);
 - ritardo lieve tra 10 e 15 giorni lavorativi = penale del 4 % dell'ordine relativo alla fase specifica o scadenza pattuita;
 - ritardo grave oltre 15 giorni lavorativi = penale del 6 % dell'ordine relativo alla fase specifica o scadenza pattuita;
 - non si terrà conto di ritardi dovuti a cause di forza maggiore che dovrà essere adeguatamente documentata e giustificata da parte del fornitore e validata dalla committenza a seguito di opportuna analisi.

- mancata presenza dei tecnici/professionisti referenti dell'Appaltatore durante le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 = penale del 6 % dell'ordine relativo alla fase specifica;
- mancato completamento delle attività definite nel presente contratto (se non specificatamente concordato con la Committenza) = penale del 6 % dell'ordine relativo alla fase specifica;
- per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte = penale del 5 % dell'ammontare complessivo dell'appalto ordine relativo alla fase specifica
- **16.3** E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.
- 16.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.
- **16.5** La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.
- **16.5** E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 17 (Risoluzione)

- **17.1** Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:
 - a) mancate presentazione delle opportune evidenze dei requisiti tecnico/professionali degli operatori dell'Appaltatore;
 - b) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;

- c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- d) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura:
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 19 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) revoca di una o più autorizzazioni/certificazione previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- I) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia
- 17.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la

- graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .
- **17.3** Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore.
 - L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- **17.4** Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 18 (Recesso)

- **18.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.
- 18.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)

- **19.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
- 19.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 20 (Cessione del credito)

20.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 21 (Invalidità parziale)

21.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti.

Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 22 (Responsabilità dell'Appaltatore)

- 22.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI).
- 22.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

22.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 (Corrispettivo)

23.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi unitari oltre IVA in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, derivanti dal ribasso offerto in sede di gara:

Tipologia di misurazione	Valore unitario
Vibrazioni mano braccio	€
Vibrazioni corpo intero	€
Vibrazioni – Dosimetri per singola mansione/attività	€
Rumore ambienti di lavoro	€
Rumore attrezzature e utensili	€
Rumore veicoli e automezzi	€
Rumore – Dosimetri per singola mansione/attività	€
Fit-test otoprotettori	€
Fit-test protezione vie respiratorie	€
Impatto acustico ambientale	€

Il listino prezzi delle singole attività/misurazioni in campo sopra riportato è comprensivo della stesura della documentazione necessaria:

L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della documentazione ed accettata da Geofor.

Articolo 24 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

24.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica:

fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 8054772022

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

- **24.2** Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 24.6.
- 24.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.
- **24.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

24.5 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano annualmente a € 250,00 (duecentocinquanta /00 euro) oltre iva di legge e specificati in dettaglio secondo il seguente schema:

Descrizione	Valori
Abbigliamento ad alta visibilità e DPI aggiuntivi (per sopralluoghi)	€ 50,00
Riunioni di coordinamento	125,00

Descrizione	Valori
Oneri di sicurezza diretti dell'operatore	75,00

Considerando la durata contrattuale in 24 mesi (salvo proroghe) gli oneri della sicurezza ammontano complessivamente a € 500,00 (cinquecento,00 euro).

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati, con fattura specifica e dedicata, alla fine di ogni anno a cui fa riferimento il presente contratto.

24.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara).

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

a)	comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in
	via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla
	gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
b)	dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- **24.7** È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..
- **24.8** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 8054772022.

Articolo 25 (Cauzione Definitiva)

25.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale.

La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

- 25.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
- 25.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.
- 25.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
- 25.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 26 (Polizza Assicurativa)

26.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

- 26.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:
 - √ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
 - ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [•];
 - ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.
- **26.3** Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .
- 26.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità.
 - Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto, con incameramento della cauzione.
- **26.5** Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Clausola codice etico)

- **27.1** L'Appaltatore dichiara di:
 - ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;

- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- √ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- √ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- √ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti
 dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.
- 27.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 28 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

- 28.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.
- **28.2** Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:
 - a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
 - b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

- **28.3** In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.
- **28.4** Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 29 (Domicilio contrattuale)

29.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l'Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 30 (Riservatezza)

- 30.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.
- **30.2** L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in

Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- ✓ per la Committente: [•];
- ✓ per l'Appaltatore: Sig. [●].
- 30.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.
- **30.4** Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)

31.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 32 (Foro competente)

32.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 33 Interpretazione del presente contratto

- **33.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.
- **33.2** Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:
 - a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
 - b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
 - c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
 - d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.
- 33.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 34 (Norme di rinvio)

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

Per l'Appaltatore

[•] (carica)

[•] (carica)

[•] (nome)

[•] (nome)

Clausola vessatorie